



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica
IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 *“Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”*;
- VISTA** la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 *“Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”*;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.”*;
- VISTA** la Convenzione del 5 luglio 2019, e in particolare l’art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della

conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/68/UE sopra citata;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *“Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*;

VISTO il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;

ACQUISITA la Delibera del 25 marzo 2022, del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT n. 0081190 del 29 marzo 2022, con la quale viene concesso l'accREDITamento, a favore della società **Areas Certificazioni S.r.l.**, con sede legale ed operativa in Viale Repubblica, 34 – 27100 – Pavia (PV), per lo svolgimento delle attività, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED;

ACQUISITA la *“Rettifica Comunicazione delle Delibere assunte dal CSA AR di ACCREDIA nella Riunione del 25 marzo 2022, per l'Organismo AREAS Certificazioni S.r.l.”*, Prot. DGMCTCNT n. 0084568 del 1° aprile 2022, con la quale vengono corrette alcune imprecisioni presenti nella Delibera succitata;

CONSIDERATO che l'Organismo ha ottenuto un accREDITamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 certificato n. 312B, relativo allo schema Certificazione di Prodotti, con scadenza il **24 marzo 2026**;

CONSIDERATO che l'Organismo ha ottenuto un accREDITamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012 certificato n. 474E, relativo allo schema Ispezioni, con scadenza il **24 marzo 2026**;

CONSIDERATO che l'Organismo ha ottenuto un accREDITamento UNI CEI EN ISO/IEC 17024/2012 certificato n. 135C, relativo allo schema Certificazione del Personale, con scadenza il **24 marzo 2026**;

CONSIDERATO che l'Organismo ha ottenuto un accREDITamento UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1/2015 certificato n. 166°, relativo allo schema Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità, con scadenza il **24 marzo 2026**;

ACQUISITA l'istanza, Prot. n. 0089464 del 7 aprile 2022, con la quale l'Organismo **Areas Certificazioni S.r.l.**, ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, relativa alle attrezzature in pressione;

ACQUISITA unitamente all'istanza, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società come poi integrata ed acquisita al prot. 0089493 del 7 aprile 2022;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”* e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e

4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 citato;

INFORMATO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

DECRETA

Art. 1

1. All'Organismo **Areas Certificazioni S.r.l.**, (C.F. 02500200189), con sede legale ed operativa in **Viale Repubblica, 34, 27100 Pavia (PV)**, è concessa l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per i seguenti moduli:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012:

Prodotti: Attrezzature a pressione e insiemi di cui all'art. 1

Moduli di valutazione della Conformità:

- Allegato III – Modulo B (*Esame UE di Tipo - tipo di Produzione*)
- Allegato III – Modulo B (*Esame UE di Tipo – tipo di Progetto*)
- Allegato III – Modulo C2 (*Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali*)
- Allegato III – Modulo D (*Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione*)
- Allegato III – Modulo D1 (*Garanzia della qualità del processo di produzione*)
- Allegato III – Modulo E (*Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione*)
- Allegato III – Modulo E1 (*Garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite*)
- Allegato III – Modulo F (*Conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione*)
- Allegato III – Modulo G (*Conformità basata sulla verifica dell'unità*)

- Allegato III – Modulo H1 (*Conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione*)

Schema ISP a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012:

Prodotti: Attrezzature a pressione e insiemi di cui all'art. 1

Moduli/procedura di valutazione della Conformità:

- Allegato III – Modulo A2 (*Controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali*)
- Allegato I, punto 3.1.2: *Entità Terza riconosciuta per l'approvazione dei metodi delle giunzioni permanenti*

Schema PRS a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012:

Prodotti:

Approvazione del personale che esegue giunzioni permanenti

Approvazione del personale che esegue controlli non distruttivi

Procedure di valutazione della Conformità:

- Allegato I, punto 3.1.2: *Approvazione del personale che esegue giunzioni permanenti;*
- Allegato I, punto 3.1.3: *Entità terza riconosciuta per l'approvazione del personale che esegue controlli non distruttivi.*

Schema SGQ a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015:

Prodotti: Attrezzature a pressione e insiemi di cui all'art. 1

Moduli di valutazione della Conformità:

- Allegato III – Modulo H (*Conformità basata sulla garanzia totale di qualità*)

2. L'Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo del decreto ed è valida fino al **24 marzo 2026**, data di scadenza dei relativi certificati di accreditamento, ed è notificata alla Commissione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.

3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione VII, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 14 quater del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Attrezzature a pressione (PED)".

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Loredana Gulino*)

